

COPIA

COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 51

In data : 23.11.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID -19

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **novembre** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

BOLONDI LUCA	Presente		GENNARI ALFREDO	Presente	
BELLAVIA LUIGI	Presente		FORNACIARI IVAN	Presente	
GELMINI GABRIELE	Presente		GIBERTINI IVO	Presente	
VIANI LOREDANA	Presente		LUCCI COSTANZA	Presente	
BEZZI CRISTIAN	Presente				
PAPPANI LUCA	Presente				
MACCORIN DIEGO	Presente				
PATERLINI MICHELE	Presente				
GOMBI MARA	Presente				

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Scrutatori: /

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LUCA BOLONDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 51 in data 23.11.2020

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID -19

La seduta inizia alle ore 20.00.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Paolo Mega.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 normano la TARI, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano

economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21/03/2020 ad oggetto “TARI 2020 - DIFFERIMENTO SCADENZA 1° ACCONTO Anno 2020 ” con la quale si differiva al 30 giugno 2020 il versamento della prima rata TARI 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 9/06/2020 ad oggetto “ULTERIORE DIFFERIMENTO SCADENZA ACCONTO TARI 2020” con la quale si decideva di differire ulteriormente e in via del tutto eccezionale e limitatamente all'anno di imposta 2020 la scadenza per il versamento della rata di acconto TARI nel seguente modo:
 - al 31 Luglio 2020 per le utenze domestiche;
 - al 30 Settembre 2020 per le utenze non domestiche;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 21/7/2020 avente ad oggetto “ *RATIFICA DIFFERIMENTO SCADENZA TARI 2020*” con la quale si confermava, limitatamente all'anno 2020, il differimento della scadenza per il versamento della rata di acconto TARI nel seguente modo:
 - al 31 Luglio 2020 per le utenze domestiche;
 - al 30 Settembre 2020 per le utenze non domestiche;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 03/09/2020 avente ad oggetto “CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID -19”;

VISTO in particolare l'art. 13 del vigente regolamento comunale TARI approvato con C.C. 38/2014 e successive variazioni che fissava al 30.09.2020 la scadenza della seconda rata al 30.09 di ogni anno;

VISTO che per quest'anno con i vari slittamenti delle scadenze dell'acconto nonché i vari conteggi per concedere ai contribuenti sia non domestici che domestici le varie riduzioni spettanti, tutti i Comuni della Val d'Enza hanno ritenuto opportuno posticipare anche la scadenza del saldo al 02.12.2020;

RITENUTO di posticipare ulteriormente la scadenza del saldo TARI al 10/12/2020 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- il D.L. Rilancio 34/2020 convertito in legge nella seduta in Senato del 16 luglio c.m. all'art. 106 comma 3 bis ha differito al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il Decreto del Mef del 1/7/2020 “Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019”, disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 232 del 22/10/2019, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. decreto *“Cura Italia”* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il DPCM 11 giugno 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune Canossa è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 *“Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente”* e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
- n. 158 del 5/05/2020 rubricata *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*, che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

VISTA ALTRESÌ l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale – n. 119 del 25/6/2020 – con la quale viene disposto, per l'anno 2020:

- la modalità di alimentazione e distribuzione del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 4, della legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16;
- risorse straordinarie per un ammontare di Euro 7.796.552,22, derivanti dalle somme a disposizione dell'avanzo di amministrazione vincolato di ATERSIR e dalle ulteriori risorse regionali di Euro 2.000.000,00, da finalizzare a supportare le Amministrazioni comunali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che detti incentivi come sopra definiti siano destinati dalle Amministrazioni comunali prioritariamente a favore delle famiglie per fare fronte alla situazione di incapienza dovuta all'attuale emergenza e successivamente per far fronte ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti e siano ripartiti sui Piani Economico Finanziari sulla base degli abitanti equivalenti;

RICHIAMATA la comunicazione di ATERSIR a ns. prot. n. 7822 del 17/7/2020 con la quale:

- vengono date indicazioni riguardo i provvedimenti di gestione straordinaria del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 4, della legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 119/2020 che ha previsto il riconoscimento di risorse straordinarie alle Amministrazioni comunali in relazione all'emergenza da COVID-19;
- ATERSIR – vista l'Ordinanza n. 119/2020 e tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili ammontanti ad euro 5.755.905 – ha stabilito il riparto a favore dei Comuni interessati sulla base degli abitanti equivalenti – somme che troveranno riscontro anche nei PEF 2020 quando saranno approvati;
- in specifico per il Comune di Canossa è stato previsto il riparto di un contributo straordinario COVID-19 complessivo di Euro 5.951,00 – gestione straordinaria anno 2020;
- i Comuni provvederanno a dare successiva evidenza ad ATERSIR sull'utilizzo di tali risorse in conformità alle previsioni della Regione in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Determina n.154 del 9 Settembre 2020 dell'”Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (ATERSIR) ad oggetto ”Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020. Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento ordinarie e straordinarie previste per l'annualità 2020.” con la quale è stato impegnato il contributo straordinario COVID complessivo a favore dei Comuni dell'Emilia Romagna;

VISTO l'allegato alla Determina n.154 del 9 Settembre 2020 dell'”Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (ATERSIR) ad oggetto ”Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020. Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento ordinarie e straordinarie previste per l'annualità 2020.” nel quale viene specificato che il contributo straordinario COVID per il comune di Canossa è quantificato in Euro 5.951,00;

CONSIDERATO che la Determina n.154 del 9 Settembre 2020 dell'”Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (ATERSIR) recita:

“...i Comuni beneficiari dei contributi straordinari COVID utilizzeranno tali risorse, come previsto dall’Ordinanza PdGR n. 119/2020, a copertura delle agevolazioni riconosciute alle utenze (prioritariamente domestiche) in situazione di incapienza a causa dell’emergenza sanitaria, ovvero a copertura dei costi del servizio rifiuti;”

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza dall’anno 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il comma 660 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 introduce un’eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purchè le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020;
- in base alla deliberazione ARERA 158/2020 le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate nella stessa, saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto da Arera e concorreranno a determinare il congruaggio di cui all’art. 107 comma 5 ultimo periodo, del decreto Legge 17/3/2020 n. 18;

RICHIAMATI:

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;*

- l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, ai sensi del quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 Settembre 2020 (nuovo termine inserito in fase di conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020 in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali) anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
- il medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui " *I comuni possono, in . 40deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";
- l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio) che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe, delle aliquote TARI e IMU e dei regolamenti in materia tributaria con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 31/7/2020 (ora differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020);

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/05/2014 variato con deliberazione C.C. n. 7 del 21.3.2019, ed in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune.

VISTA la circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA di Giugno 2020 che recita:

“...si ritiene che le prescrizioni della deliberazione n. 158 del 2020, che rimandano all'accordo e/o approvazione da parte di Atersir delle agevolazioni facoltative, possano essere assolte mediante la trasmissione formale ad Atersir delle scelte operate dal Comune, applicando valori di riduzione che sono tacitamente approvate e condivise in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione.”;

CONSIDERATO opportuno intervenire anche a favore delle utenze domestiche della TARI 2020 – parallelamente a come si è già intervenuto a favore delle utenze non domestiche della TARI 2020 con la deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 40 del 03/09/2020 – attraverso la previsione di agevolazioni tariffarie da attribuire come segue:

- nel rispetto della deliberazione n. 158/2020 di ARERA che prevede la facoltà di devolvere alle utenze domestiche delle riduzioni a fronte di un'effettiva condizione di svantaggio derivante dall'epidemia da COVID-19;
- in piena conformità all'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale – n. 119 del 25/6/2020, da destinare prioritariamente a favore delle famiglie per fare fronte alla situazione di incapienza dovuta all'attuale emergenza da COVID-19 e successivamente per far fronte ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti;
- in base a quanto previsto nella comunicazione di ATERSIR a ns. prot. n. 6071 del 17/7/2020, ovverosia tali riduzioni non possono superare la somma disponibile ripartita a favore del Comune di Canossa pari ad euro 5.951,00;
- 1. a favore di coloro che sono stati ammessi al beneficio dei buoni spesa COVID-19 sulla base di apposite richieste e dichiarazioni presentate al servizio sociale del Comune di

Canossa, conformemente alle deliberazioni n. 21 del 3/4/2020 della Giunta dell'Unione Val d'Enza e deliberazione di Giunta n. 35 del 7/4/2020 del Comune di Canossa ad oggetto: "Ordinanza dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.3.20 definizione delle modalità d'implementazione e applicazione delle misure straordinarie di solidarietà alimentare – Determinazioni., oltre che al parametro individuato da ARERA nella deliberazione n. 158/2020 del bonus sociale energia elettrica/gas/servizio idrico

- 2. in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare;
- 3. da conteggiare nella 2° rata di pagamento della TARI 2020 a valere su tutto l'anno 2020, in misura percentuale nella parte sia fissa che variabile della tariffa utenze domestiche per un valore una tantum quantificato in uno sconto percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, da stabilire tra il 25% e il 50%, in modo da poter ammettere al beneficio il maggior numero di utenti che avendo i requisiti faranno richiesta;

TENUTO CONTO CHE

- le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni per le Utenze Domestiche decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, quantificate in Euro 5.951,00 trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, con la quota prevista dalla Determina n.154 del 9 Settembre 2020 dell' "Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti" (ATERSIR) ad oggetto "Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020. Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento ordinarie e straordinarie previste per l'annualità 2020."
- l'eccedenza del contributo assegnato al Comune Canossa, rispetto alla quota che verrà effettivamente erogata ai contribuenti come riduzione/agevolazione, verrà utilizzata per altri scopi previsti dalle norme in vigore;

RICORDATO che:

- il comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...";
- il comma 15-ter, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui

scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Uditi gli interventi in allegato;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi di legge;

Con la seguente votazione legalmente espressa:

Presenti:	13
Votanti:	9
Favorevoli:	9
Astenuti:	4(Gennari-Fornaciari-Gibertini-Lucci)
Contrario:	0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di intervenire anche a favore delle utenze domestiche della TARI 2020 – parallelamente a come si è già intervenuto a favore delle utenze non domestiche della TARI 2020 con la deliberazione di questo Consiglio 40. del 03/09/2020 – attraverso la previsione di agevolazioni tariffarie da attribuire come segue:
 - nel rispetto della deliberazione n. 158/2020 di ARERA che prevede la facoltà di devolvere alle utenze domestiche delle riduzioni a fronte di un'effettiva condizione di svantaggio derivante dall'epidemia da COVID-19;
 - in piena conformità all'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale – n. 119 del 25/6/2020, da destinare prioritariamente a favore delle famiglie per fare fronte alla situazione di incapienza dovuta all'attuale emergenza da COVID-19 e successivamente per far fronte ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti;
 - in base a quanto previsto nella comunicazione di ATERSIR a ns. prot. n. 6071 del 17/7/2020, ovverosia tali riduzioni non possono superare la somma disponibile ripartita a favore del Comune di Canossa pari ad euro 5.951,00;
 - 1.a favore di coloro che sono stati ammessi al beneficio dei buoni spesa COVID-19 sulla base di apposite richieste e dichiarazioni presentate al servizio sociale del Comune di Canossa, conformemente alle deliberazioni n. 21 del 3/4/2020 della Giunta dell'Unione Val d'Enza e deliberazione di Giunta n. 35 del 7/4/2020 del Comune di Canossa ad oggetto: "Ordinanza dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.3.20 definizione delle modalità d'implementazione e applicazione delle misure straordinarie di solidarietà alimentare – Determinazioni." che hanno stabilito i parametri per avere l'accesso a tali contributi; oltre che al parametro individuato da

ARERA nella deliberazione n. 158/2020 del bonus sociale energia elettrica/gas/servizio idrico,

- 2. in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare;
- 3. da conteggiare nella 2° rata di pagamento della TARI 2020 a valere su tutto l'anno 2020, in misura percentuale nella parte sia fissa che variabile della tariffa utenze domestiche per un valore una tantum quantificato in uno sconto percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, da stabilire tra il 25% e il 50%, in modo da poter ammettere al beneficio il maggior numero di utenti che avendo i requisiti faranno richiesta;

3) Di dare atto che:

- a) le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni per le Utenze Domestiche decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, quantificate in Euro 5.951,00 trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, con la quota prevista dalla Determina n.154 del 9 Settembre 2020 dell' "Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti" (ATERSIR) ad oggetto "Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020. Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento ordinarie e straordinarie previste per l'annualità 2020."
- b) l'eccedenza del contributo assegnato al Comune di Canossa, rispetto alla quota che verrà effettivamente erogata ai contribuenti come riduzione/agevolazione, verrà utilizzata per altri scopi previsti dalle norme in vigore;

4) di fissare come data di scadenza del SALDO TASSA RIFIUTI TARI 2020 la data unica del 10 dicembre 2020 (10/12/2020) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

5) di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del Giugno 2020;

6) di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

7) di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren Ambiente SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte;

Con la seguente votazione legalmente espressa:

Presenti:	13
Votanti:	9
Favorevoli:	9
Astenuti:	4(Gennari-Fornaciari-Gibertini-Lucci)
Contrario:	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000, al fine di dar corso a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente proposta di deliberazione.

Allegati interventi delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 23.11.2020.

SINDACO

Il sindaco dà lettura del dispositivo di delibera.

Le minori entrate derivanti da riduzioni e agevolazioni hanno fatto parte della delibera di giunta precedente e voglio ricordare che il saldo della tassa rifiuti 2020 è spostato al 10 dicembre 2020, sia per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.

Ci sono interventi? Prego Cons. Gennari.

CONSIGLIERE GENNARI

Per dichiarazione di voto. In linea molto di principio ma anche proprio umano siamo molto favorevoli e solidali con le persone che sono in difficoltà e sappiamo che nel nostro comune ce ne sono molte, è per questo che abbiamo chiesto un gruppo di lavoro che permetta anche a noi di portare le istanze che stiamo raccogliendo e le esigenze che i cittadini rappresentano sempre di più in modo molto numeroso.

Quindi noi chiedevamo un coinvolgimento più diretto su queste tematiche, fino a adesso non abbiamo capito qual è l'intenzione della maggioranza e quindi su questo punto pure avendo forte convinzione che questi sostentamenti debbono essere dati e anzi debbono anche essere ampliati ma per quello che diceva prima il nostro gruppo si astiene.

SINDACO

Prego Cons. Bezzi.

CONSIGLIERE BEZZI

Come gruppo consiliare siamo favorevoli a questa delibera, devo dire che anche per quanto riguarda questa delibera e per quanto è stato fatto anche a settembre sulla delibera 40 questa amministrazione sta dimostrando di cercare di venire incontro a tutte le difficoltà che hanno i nostri concittadini e le nostre attività.

Quindi votiamo a favore e ringraziamo ancora di nuovo il nostro ragioniere e tutti quelli che hanno operato per arrivare a ciò.

SINDACO

Mettiamo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Votiamo l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Voglio ringraziare il responsabile finanziario così come i miei colleghi voglio ringraziarlo per l'ennesima volta per l'ottimo lavoro svolto e per il grande lavoro che gli spetterà negli anni avvenire. Grazie ancora Mauro e buona serata.

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di C.C.

OGGETTO:

DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID -19

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Li, 14.11.2020

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Li, 14.11.2020

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to LUCA BOLONDI

Il Segretario Comunale
DR. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al N. _____, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 15.12.2020 AL 30.12.2020.

Addì, 15.12.2020

Il Segretario Comunale
F.to DR. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed è divenuta **ESECUTIVA IN DATA** _____

[] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, li _____

Il Segretario Comunale